



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**

# **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità per il co- ronavirus SARS-CoV-2 (OSTP)**

*Giugno 2020*

## Indice

<b>1</b>	<b><u>Commenti generali</u></b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b><u>Situazione iniziale</u></b> .....	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b><u>Riferimenti ad altri disciplinamenti</u></b> .....	<b>3</b>
1.2.1	<u>Test gratuiti</u> .....	3
1.2.2	<u>Indennità per perdita di guadagno in caso di quarantena</u> .....	4
1.2.3	<u>Ordinanza COVID-19 test pilota di tracciamento di prossimità</u> .....	4
<b>2</b>	<b><u>Interoperabilità internazionale</u></b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b><u>Commento ai singoli articoli</u></b>	<b>4</b>
Articolo 1	<u>Oggetto</u> .....	4
Articolo 2	<u>Struttura</u> .....	4
Articolo 3	<u>Volontarietà</u> .....	5
Articolo 4	<u>Organo federale responsabile</u> .....	5
Articolo 5	<u>Modalità di funzionamento di base</u> .....	6
Articolo 6	<u>Modalità di funzionamento dopo un'infezione</u> .....	7
Articolo 7	<u>Contenuto dell'informazione</u> .....	8
Articolo 8	<u>Contenuto del sistema di gestione dei codici</u> .....	8
Articolo 9	<u>Diritti di accesso al sistema di gestione dei codici</u> .....	9
Articolo 10	<u>Prestazioni di terzi</u> .....	9
Articolo 11	<u>Registro degli accessi</u> .....	9
Articolo 12	<u>Comunicazione per scopi statistici</u> .....	10
Articolo 13	<u>Distruzione dei dati</u> .....	10
Articolo 14	<u>Controllo del codice sorgente</u> .....	10
Articolo 15	<u>Disattivazione dell'app SwissCovid e rapporto</u> .....	11
Articolo 16	<u>Abrogazione di un altro atto normativo</u> .....	11
Articolo 17	<u>Entrata in vigore e durata di validità</u> .....	11

# 1 Commenti generali

## 1.1 Situazione iniziale

Dopo la continua flessione del numero di nuovi contagi da SARS-CoV-2, l'11 maggio 2020 la Svizzera è entrata nella cosiddetta fase di contenimento, che permetterà di tenere sotto controllo l'epidemia anche a lungo termine mediante l'individuazione sistematica delle catene di infezione con il tracciamento mirato dei contatti da parte dei Cantoni nonché il conseguente isolamento delle persone infette e la quarantena dei loro contatti.

Un sistema di tracciamento della prossimità, e quindi l'app SwissCovid con gli ulteriori componenti necessari, non può sostituire il tradizionale tracciamento dei contatti; tuttavia potrà servire da strumento di supporto, in particolare se utilizzato da persone ad alta mobilità che si trovano spesso a contatto con sconosciuti in luoghi molto frequentati.

Con le due mozioni dello stesso tenore 20.3144 CIP-CN del 22 aprile 2020 e 20.3168 CIP-CS del 30 aprile 2020 (Basi legali necessarie all'introduzione delle applicazioni per il tracciamento del coronavirus [app Corona Proximity Tracing]), il Consiglio federale è stato invitato a presentare al Parlamento la base legale necessaria all'introduzione delle applicazioni per il tracciamento del coronavirus («app Corona Proximity Tracing»). Con il messaggio del 20 maggio 2020 concernente la modifica urgente della legge sulle epidemie (LEp)<sup>1</sup> in relazione al coronavirus (sistema di tracciamento di prossimità) (FF 2020 4027), il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento una proposta di disciplinamento che prevede, in adempimento delle due mozioni, una soluzione tecnica in base alla quale i dati personali non vengono memorizzati in modo centralizzato, e l'utilizzazione volontaria dell'app in questione. Nell'ambito della deliberazione parlamentare, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno da un lato completato la proposta del Consiglio federale, in particolare con il diritto a test gratuiti per determinare se la persona presenta un'infezione e se ha sviluppato corrispondenti anticorpi, dietro presentazione della relativa notifica di essere stata potenzialmente esposta al coronavirus (al riguardo v. n. 1.2.1 successivo); dall'altro il Parlamento ha raccomandato al Consiglio federale di esaminare parallelamente una soluzione secondo cui anche alle persone che sono informate tramite il sistema e si mettono volontariamente in auto-quarantena sia garantito il diritto all'indennità per perdita di guadagno se non possono proseguire la loro attività lavorativa a causa della quarantena (al riguardo v. n. 1.2.2 successivo). Il disegno è stato dichiarato urgente dalle due Camere dell'Assemblea federale e adottato nella votazione finale del 19 giugno 2020.

Dal 25 maggio 2020 è in corso il test pilota sul sistema TP svizzero. L'app SwissCovid sostituisce l'app analizzata nel test pilota, mentre il sistema nel suo complesso viene portato avanti.

## 1.2 Riferimenti ad altri disciplinamenti

### 1.2.1 Test gratuiti

Chi è stato informato attraverso il sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 di cui all'articolo 60a LEp (sistema TP) di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un'infezione da coronavirus e se ha sviluppato corrispondenti anticorpi (art. 60a cpv. 4 LEp). Il Consiglio federale non ha concretizzato tale diritto a test gratuiti e l'assunzione delle spese dei test nella presente ordinanza. I criteri e la procedura per l'assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione sono disciplinati negli articoli 26 e 26a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 (RS 818.101.24). Il diritto a un test gratuito dopo aver ricevuto una notifica dall'app SwissCovid rientra nei criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 24 giugno 2020<sup>2</sup> rilevanti per l'assunzione delle spese.

<sup>1</sup> Legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (RS 818.101)

<sup>2</sup> Stato attuale disponibile all'indirizzo [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione

### 1.2.2 Indennità per perdita di guadagno in caso di quarantena

Con lettera della CSSS-CN e della CSSS-CS, al Consiglio federale è stato raccomandato di esaminare una soluzione in base alla quale anche le persone che sono informate tramite il sistema TP e si mettono volontariamente in auto-quarantena hanno diritto all'indennità per perdita di guadagno se non possono proseguire la loro attività lucrativa a causa della quarantena. A questo proposito tuttavia è importante sottolineare che la relativa informazione non comporta da sola il diritto alla continuazione del pagamento del salario o all'indennità di perdita di guadagno. L'«infoline SwissCovid» (consulenza gratuita gestita su incarico dell'Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP] come hotline nazionale) consiglierà alle persone avvertite dall'app e che non possono lavorare da casa di contattare il servizio cantonale competente. Quest'ultimo deciderà sulla base di un colloquio se ordinare una quarantena alla persona in questione. Se viene ordinata o disposta la quarantena, la persona ha diritto, secondo l'opinione prevalente, alla continuazione del pagamento del salario (secondo l'art. 324 o 324a CO). Per quanto noto però, sulla questione non è stata ancora presa una decisione a livello giudiziario. Il diritto all'indennità di perdita di guadagno è sancito attualmente nell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RS 830.31) e in vista dell'abrogazione di questa ordinanza il 16 settembre 2020 dovrà essere disciplinato in virtù della prevista legge Covid-19.

### 1.2.3 Ordinanza COVID-19 test pilota di tracciamento di prossimità

Tra il 25 maggio e il 25 giugno 2020 il sistema TP svizzero è stato testato nell'ambito di un sistema pilota in virtù dell'articolo 17a della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati [LPD; RS 235.1] e dell'ordinanza del 13 maggio 2020 COVID-19 test pilota di tracciamento di prossimità (RU 2020 1589). Con l'entrata in vigore della base legale (art. 60a LEp) e della presente ordinanza, questo sistema pilota è stato sostituito dall'esercizio ordinario del sistema TP. L'ordinanza COVID-19 test pilota di tracciamento di prossimità è abrogata dall'articolo 16 della presente ordinanza.

## 2 Interoperabilità internazionale

Un obiettivo importante del sistema TP è la compatibilità dell'app SwissCovid con app estere simili. Al momento però l'app SwissCovid non può informare i partecipanti in caso vi fosse stata una prossimità rilevante dal punto di vista epidemiologico con un utente di un'app estera infetto, in quanto l'app SwissCovid non è collegata a sistemi esteri.

In merito all'interoperabilità internazionale dell'app SwissCovid, la legge sancisce che lo scambio transfrontaliero è preso in considerazione soltanto se è garantito un livello di protezione dei dati comparabile a quello svizzero (art. 62a LEp). Inoltre è necessario considerare anche i principi fondamentali del sistema TP. Poiché finora non esistono né un piano tecnico definitivo né accordi giuridici, la questione non può essere disciplinata con la presente ordinanza. Attualmente viene perseguita un'interoperabilità anche con i Paesi vicini Germania, Italia e Austria mediante sistemi in linea di massima compatibili. Non appena saranno chiarite le condizioni quadro, il Consiglio federale adeguerà, se necessario, l'ordinanza in modo corrispondente.

## 3 Commento ai singoli articoli

### Articolo 1 Oggetto

I dettagli dell'organizzazione, dell'esercizio e del trattamento dei dati del sistema TP costituiscono l'oggetto della presente ordinanza. Il Consiglio federale adempie così il proprio mandato di disciplinare questi dettagli a livello di ordinanza (art. 60a cpv. 7 LEp).

### Articolo 2 Struttura

A livello tecnico il sistema TP si basa sul cosiddetto modello DP-3T (*Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing*), sviluppato tra l'altro dal Politecnico federale di Losanna, e quindi sul principio della protezione dei dati fin dalla progettazione («*privacy by design*»). Fondato su metodi crittografici innovativi e su un trattamento dei dati decentralizzato, il sistema è impostato in modo da escludere, per quanto possibile, qualsiasi dato che permetta l'identificazione delle persone (dati personali). Pertanto tutti i componenti del sistema TP e il suo esercizio sono impostati in modo che siano trattati soltanto i dati personali richiesti dal sistema. Di conseguenza, per il trattamento dei dati devono essere adottati tutti i

provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili (art. 60a cpv. 5 lett. a LEp). Nel contempo il sistema TP prevede che i dati siano trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzati, ossia sui telefoni cellulari dei partecipanti. In particolare, i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare (art. 60a cpv. 5 lett. b LEp). La struttura del sistema TP conformemente all'articolo 2 assicura che vengano soddisfatti questi requisiti.

Secondo il *capoverso 1* il sistema TP è costituito da più componenti in cui vengono memorizzati ogni volta soltanto i dati necessari per l'esercizio dell'intero sistema. Esso include, da una parte, un sistema di gestione dei dati relativi alla prossimità (sistema GP), costituito da un'applicazione software per il telefono cellulare (app SwissCovid) e da un corrispondente back end (back end GP); dall'altra, comprende un sistema di gestione dei codici di attivazione delle informazioni (sistema di gestione dei codici), costituito da un front end basato sulla rete e da un back end. Il contenuto, la modalità di funzionamento e l'interazione dei diversi componenti sono disciplinati in modo dettagliato negli articoli 5, 6 e 9 (v. i relativi commenti).

Il *capoverso 2* stabilisce che il back end GP e il sistema di gestione dei codici sono gestiti come server centrali dall'UFSP. Essi sono sviluppati e gestiti, su incarico dell'UFSP, dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) per il funzionamento degli elementi centrali necessari all'app SwissCovid. L'utilizzo di questi elementi non cambia il fatto che tutti i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante sono trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare (art. 60a cpv. 5 lett. b LEp).

### **Articolo 3            Volontarietà**

Il *capoverso 1* precisa la disposizione legale della partecipazione volontaria al sistema TP (art. 60a cpv. 3 primo periodo LEp) affermando che sia l'installazione sia l'utilizzazione (ossia in particolare l'attivazione della funzione Bluetooth) dell'app SwissCovid sono volontarie.

Inoltre va osservato che, per legge, autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione al sistema TP; eventuali accordi derogatori non hanno effetto (art. 60a cpv. 3 secondo periodo LEp).

Il *capoverso 2* chiarisce inoltre che, in caso di infezione, anche l'immissione del codice di attivazione per informare gli altri partecipanti che sono stati potenzialmente esposti al coronavirus è volontaria ed è necessario il consenso esplicito della persona infetta. L'informazione delle persone potenzialmente esposte al coronavirus avviene quindi senza l'indicazione dei dati personali; tuttavia una persona informata può eventualmente stabilire, in base ai contatti sociali degli ultimi giorni, chi è la persona infetta con la quale ha avuto un contatto rilevante sotto il profilo epidemiologico. Pertanto, poiché la persona informata è anche a conoscenza del fatto che la persona in questione è stata contagiata dal coronavirus, vengono comunicati dati personali degni di particolare protezione per cui è necessario il consenso esplicito della persona interessata (cfr. art. 3 lett. c n. 2 e art. 4 cpv. 5 secondo periodo LPD). L'app informa di questo la persona infetta. Gli altri partecipanti vengono avvisati solo dopo la conferma all'interno dell'app SwissCovid che la persona infetta ha compreso la situazione e ciononostante desidera informare gli altri partecipanti.

### **Articolo 4            Organo federale responsabile**

Al sistema TP si applica la legislazione federale sulla protezione dei dati (art. 60a cpv. 6 LEp). L'intero sistema con tutti i suoi componenti (compresa l'app SwissCovid) è soggetto integralmente alla responsabilità, per gli aspetti legali di protezione dei dati, dell'UFSP che gestisce il sistema. Pertanto il back end GP e il sistema di gestione dei codici sono gestiti dall'UFIT su incarico dell'UFSP (v. commenti all'art. 2 cpv. 2). Questo tuttavia non cambia il fatto che le pretese di diritto in materia di protezione dei dati (in particolare riguardanti accesso e rettifica; cfr. art. 5 cpv. 2 e art. 8 LPD) debbano essere avanzate eventualmente nei confronti dell'UFSP. Tali pretese tuttavia possono essere accolte soltanto se si tratta effettivamente di dati personali (art. 3 lett. a LPD) e l'UFSP ha accesso a questi dati. I principi determinanti della protezione dei dati fin dalla progettazione (in particolare art. 60a cpv. 5 lett. a e b LEp; al riguardo v. i commenti all'art. 2) permettono di evitare quanto più possibile queste situazioni. L'UFSP quindi non può, per esempio, fornire informazioni sui contatti di prossimità registrati su una determinata

persona o correggere questi dati; non può nemmeno visionarli in quanto sono memorizzati unicamente sui telefoni cellulari in modo decentralizzato.

## Articolo 5 Modalità di funzionamento di base

*Il capoverso 1* descrive il contenuto dei dati memorizzati nel back end GP che quest'ultimo mette a disposizione delle app SwissCovid per la procedura di richiamo: si tratta di tutte le chiavi private (cosiddette «private keys») dei partecipanti dimostratisi infetti in uso nel periodo in cui vi era un'alta probabilità a livello epidemiologico che la persona infetta fosse già contagiosa (v. in particolare i commenti all'art. 6 cpv. 3). Il back end GP contiene inoltre la data di ogni chiave.

*Capoversi 2–4:* il *capoverso 2* stabilisce le funzioni che l'app SwissCovid adempie conformemente alla *frase introduttiva* «mediante l'utilizzazione di un'interfaccia verso il sistema operativo del telefono cellulare». Concretamente l'interfaccia in questione è utilizzabile nel cosiddetto «*Exposure Notification Framework*» sviluppato congiuntamente da Google e Apple. Essa è disponibile nelle più recenti versioni iOS e Android rispettivamente di Apple e Google (a partire dalla versione 13.5 per iOS e dalla versione 6 e successive con i servizi aggiornati di Google Play per Android). L'app SwissCovid risulta in linea di massima efficiente nelle versioni del sistema operativo che comprendono l'interfaccia in questione. Utilizzando l'interfaccia, soprattutto il rilevamento Bluetooth è più preciso e l'ulteriore consumo di energia elettrica è ridotto al minimo. Inoltre l'interfaccia consente il funzionamento dell'app in background qualora essa sia attiva. Dal punto di vista tecnico, il sistema operativo che è alla base o l'interfaccia in questione verso il sistema operativo del telefono cellulare supporta in maniera determinante l'app SwissCovid nell'adempimento delle sue funzioni, anche se il sistema operativo e l'interfaccia non sono elementi effettivi dell'app (e quindi nemmeno componenti del sistema TP secondo l'articolo 2).

A livello legale, per il sistema TP e i suoi componenti valgono a loro volta le prescrizioni dell'articolo 60a LEp e della presente ordinanza. Tali prescrizioni non comprendono come tali le funzioni dei sistemi operativi di Google e Apple utilizzate dall'app SwissCovid. In questo contesto, a livello legale l'ordinanza attribuisce all'app SwissCovid le funzioni determinanti fornite dal sistema operativo. Concretamente ciò significa quanto segue:

- il *capoverso 3* stabilisce che *le funzioni dei sistemi operativi utilizzate tramite l'interfaccia* devono adempiere le prescrizioni di cui all'articolo 60a LEp e della presente ordinanza, anche se i sistemi operativi di Google e Apple non sottostanno come tali alla presente ordinanza. Questo significa che in caso di modifica ai software Android o iOS nell'ambito rilevante per l'app, per cui le disposizioni dell'ordinanza non sarebbero più soddisfatte, il Consiglio federale dovrebbe adeguare l'ordinanza nel quadro delle prescrizioni legali o – qualora non fosse possibile – cessare la collaborazione (utilizzo dell'interfaccia verso il sistema operativo).
- Pertanto secondo il *capoverso 3* l'UFSP, che gestisce il sistema, è tenuto ad assicurarsi che le funzioni dei sistemi operativi utilizzate tramite l'interfaccia rispettino le relative prescrizioni, in particolare richiedendo le necessarie garanzie di Google e Apple.
- Al riguardo va osservato che l'articolo 60a capoverso 5 lettera e LEp stabilisce il carattere pubblico del codice sorgente e delle specifiche tecniche di tutti i componenti del sistema TP, mentre Apple e Google in quanto imprese commerciali non rivelano i codici sorgente per i loro sistemi operativi (e l'interfaccia utilizzata). Il legislatore era consapevole di questa situazione al momento dell'adozione delle disposizioni in questione. Il capoverso 3 quindi chiarisce anche che le funzioni dei sistemi operativi utilizzate tramite l'interfaccia non devono adempiere la disposizione concernente il codice sorgente di cui all'articolo 60a capoverso 5 lettera e LEp. Questo non incide però sulla pubblicazione delle specifiche tecniche (e sui relativi obblighi dell'UFSP).

Nel dettaglio l'app SwissCovid insieme al sistema operativo funziona come segue:

- *Lettera a:* il sistema operativo genera ogni giorno una nuova chiave privata che non permette di risalire all'app SwissCovid, al telefono cellulare e al partecipante.
- *Lettera b:* la registrazione delle prossimità tra i partecipanti si basa sulla tecnologia Bluetooth; il sistema TP non raccoglie o tratta in altro modo i dati sulla posizione (art. 60a cpv. 5 lett. c LEp). Pertanto, affinché il Bluetooth funzioni, nei dispositivi che utilizzano sistemi operativi Android deve essere attivata la geolocalizzazione. L'app SwissCovid tuttavia non ha mai accesso alla posizione dei

partecipanti. Il sistema operativo in uso scambia un codice d'identificazione che cambia almeno una volta ogni mezz'ora (cosiddetto «random ID») con tutti gli altri sistemi operativi che hanno installato app compatibili autorizzate da Google o Apple che si trovano entro la portata del Bluetooth. Questo codice è ricavato dalla chiave privata attualmente in uso conformemente alla lettera a, ma non può essere ricondotto a questa chiave e non permette nemmeno di risalire all'app SwissCovid, al telefono cellulare e ai suoi utenti.

- **Lettera c:** il sistema operativo memorizza sul telefono cellulare i codici d'identificazione ricevuti, la potenza del segnale, la data e la durata stimata della prossimità. Lo scambio funziona, come già detto, entro la portata della tecnologia Bluetooth. In altre parole, tutti i codici d'identificazione vengono scambiati e memorizzati potenzialmente fino a una distanza di 50 metri. Lo scambio e la memorizzazione non sono limitati ai telefoni cellulari con app SwissCovid svizzere, ma sono possibili in linea di massima per tutti i telefoni cellulari che utilizzano l'«*Exposure Notification Framework*» per le loro app di tracciamento della prossimità (compatibili tra loro). Questo è necessario dal punto di vista tecnico e del diritto in materia di protezione dei dati per i motivi che seguono.  
A livello tecnico, a seconda del tipo di telefono cellulare, sono utilizzate potenze di segnale Bluetooth differenti. La codifica dei pacchetti di dati trasmessi comprende anche l'indicazione della potenza del modulo di invio di questo telefono, il che è necessario per stimare la distanza (in base alla potenza del segnale ricevuto) dal telefono cellulare ricevente. Allo stesso modo il sistema operativo non riesce a riconoscere in base al codice d'identificazione inviato se è utilizzata l'app di tracciamento della prossimità svizzera o un'app estera compatibile. Ai fini della protezione dei partecipanti secondo il diritto in materia di protezione dei dati, una decodifica della potenza del segnale incorporato (e quindi la definizione, ricavata dall'app SwissCovid, delle prossimità definite rilevanti dal punto di vista epidemiologico conformemente alla lettera e) è effettuata solo *dopo* una segnalazione dell'infezione (in vista di un'informazione). In altre parole, il codice d'identificazione non può essere decifrato senza la chiave privata della persona infetta. Questo significa che il sistema TP può eventualmente decifrare i codici d'identificazione di persone che utilizzano app estere (e viceversa) solo se è stato collegato a un sistema estero corrispondente conformemente all'articolo 62a LEp (a condizione che sia garantita un'adeguata protezione della personalità).
- **Lettera d:** l'app SwissCovid richiama inoltre periodicamente l'elenco delle chiavi private degli utenti contagiati e verifica mediante il sistema operativo se almeno un codice d'identificazione memorizzato localmente è stato generato con una chiave privata dell'elenco.
- **Lettera e:** se questo è il caso e se sono soddisfatte le condizioni di prossimità definite rilevanti sotto il profilo epidemiologico, l'app SwissCovid invia l'informazione. Al momento, conformemente all'*allegato*, queste condizioni di prossimità epidemiologiche sono soddisfatte se vi è stata una prossimità fisica con il telefono cellulare di almeno un partecipante infetto di 1,5 metri o meno (stimata in base alla potenza del segnale ricevuto) e se la somma della durata di tutte queste prossimità in una giornata raggiunge i quindici minuti. Conformemente al *capoverso 4*, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) aggiorna queste condizioni di prossimità e il relativo allegato secondo lo stato attuale della scienza.

## **Articolo 6            Modalità di funzionamento dopo un'infezione**

Il *capoverso 1* prescrive che se un'infezione è confermata (attraverso un test positivo al SARS-CoV-2), lo specialista avente diritto di accesso (al riguardo v. i commenti all'articolo 9) genera nel front end basato sulla rete del sistema di gestione dei codici un codice di attivazione utilizzabile una sola volta e valido per 24 ore (cfr. art. 13 cpv. 2) (il cosiddetto «codice Covid»). Inoltre registra nel sistema la data in cui si sono manifestati i primi sintomi o, se la persona infetta non presenta sintomi, la data in cui è stato effettuato il test.

Secondo il *capoverso 2*, lo specialista avente diritto di accesso comunica il codice di attivazione alla persona infetta. Quest'ultima lo può immettere nella sua app SwissCovid entro un periodo di riflessione di 24 ore (durata di validità del codice di attivazione) e confermare di volere che i partecipanti interessati siano informati. L'immissione del codice di attivazione e l'informazione degli altri partecipanti avvengono quindi soltanto con il consenso esplicito della persona infetta (art. 3 cpv. 2).

Secondo il *capoverso 3*, il back end del sistema di gestione dei codici conferma all'app SwissCovid la

validità del codice di attivazione immesso. Dalla data della comparsa dei primi sintomi o del test positivo sottrae due giorni e trasmette la nuova data all'app SwissCovid. I due giorni precedenti alla comparsa dei sintomi corrispondono al periodo in cui a livello epidemiologico vi è un'alta probabilità che la persona infetta fosse già contagiosa anche se non presentava sintomi. Pertanto possono essere avvertiti anche coloro che sono entrati in contatto con la persona infetta prima che la persona stessa fosse a conoscenza della propria infezione, ma che in alcuni casi era già contagiosa.

Secondo il *capoverso 4*, dopo la conferma della validità del codice di attivazione, l'app SwissCovid trasmette al back end GP i seguenti dati: tutte le chiavi private per ogni giorno dal momento in cui, secondo quanto descritto, era possibile un contagio, e la data della chiave corrispondente.

Secondo il *capoverso 5*, il back end GP inserisce nel suo elenco queste chiavi private unitamente alle date corrispondenti affinché possano essere richiamate da altre app SwissCovid che, in base alle chiavi private presenti in questo elenco, vengono verificate dal sistema operativo per stabilire se sono state in stretto contatto con la persona infetta.

Secondo il *capoverso 6*, dopo la trasmissione delle chiavi private l'app SwissCovid genera una nuova chiave privata, da cui non è possibile risalire a precedenti chiavi private. Al momento tutte le chiavi private sono generate in modo che da esse non sia possibile risalire a precedenti chiavi private, motivo per cui l'app genera regolarmente il giorno successivo una nuova chiave privata. Il *capoverso 6* resta tuttavia necessario in quanto fissa il principio secondo cui dalle chiavi private precedenti alla segnalazione di un'infezione (memorizzate nel back end GP) non possono essere ricavate le chiavi private successive alla segnalazione dell'infezione. Questo viene stabilito per evitare, per esempio, che l'isolamento della persona in questione possa essere sorvegliato tramite queste chiavi private (cfr. anche art. 60a cpv. 2 secondo periodo LEp).

#### **Articolo 7           Contenuto dell'informazione**

Il *capoverso 1* stabilisce il contenuto dell'informazione che i partecipanti eventualmente ricevono ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera e. La persona in questione viene informata dall'app SwissCovid di essere stata potenzialmente esposta al coronavirus (*lett. a*) e le viene comunicato il giorno dell'ultima esposizione (*lett. b*). Non viene invece specificato chi è la persona infetta che ha lanciato l'informazione. Soltanto il medico curante e lo specialista avente diritto di accesso ai sensi dell'articolo 9 conoscono l'identità della persona infetta che immette il codice di attivazione. È tuttavia possibile che la persona informata, basandosi sui contatti sociali degli ultimi giorni, possa capire chi possa essere la persona infetta. Questo però non può essere evitato, proprio come nel tradizionale tracciamento dei contatti (contact tracing classico). L'informazione ricorda inoltre che è disponibile un'apposita linea di consulenza telefonica gratuita dell'UFSP (*lett. c*) e fornisce raccomandazioni di comportamento dell'UFSP per cercare di interrompere le catene di infezione sulla base delle più recenti conoscenze epidemiologiche (*lett. d*).

Il *capoverso 2* stabilisce che il sistema TP non fornisce istruzioni ai partecipanti. Il sistema TP non può né effettuare valutazioni mediche né disporre misure afferenti al diritto epidemiologico al posto delle autorità competenti (come p. es. una quarantena). Il sistema TP e i dati con esso trattati non possono essere utilizzati dalle autorità cantonali competenti neppure per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33–38 LEp (art. 60a cpv. 2 secondo periodo LEp). In particolare non si può utilizzare nemmeno per controllare il rispetto di una quarantena disposta. Il sistema TP e i dati con esso trattati servono alla fine «soltanto» (fatte salve le analisi statistiche rudimentali) a informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus (art. 60a cpv. 2 primo periodo LEp).

#### **Articolo 8           Contenuto del sistema di gestione dei codici**

Ai sensi del *capoverso 1*, nel sistema di gestione dei codici vengono memorizzati i seguenti dati: i codici di attivazione (*lett. a*); la data in cui sono comparsi i primi sintomi o, se la persona infetta è asintomatica, la data in cui è stato effettuato il test (*lett. b*); infine anche la data di distruzione dei dati, che in base all'articolo 13 capoverso 2 avviene 24 ore dopo la generazione dei codici (*lett. c*).

Il *capoverso 2* afferma che questi dati non consentono di risalire ai partecipanti. Soltanto la persona



avente diritto di accesso ai sensi dell'articolo 9 sa per chi genera il codice di attivazione. Tale informazione, tuttavia, non viene registrata da nessuna parte nel sistema TP. Rispetto all'app SwissCovid, il sistema di gestione dei codici conferma unicamente la validità del codice di attivazione, ma non contiene in alcun momento l'identità della persona a cui tale codice viene attribuito.

#### **Articolo 9 Diritti di accesso al sistema di gestione dei codici**

Il *capoverso 1* definisce le persone aventi diritto di accesso autorizzate a rilasciare il codice di attivazione. Il codice di attivazione è generato e rilasciato da quelle persone che sono incaricate del tracciamento dei contatti classico dal Cantone o, nel caso di personale militare in servizio, dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). A tal fine il Cantone o il DDPS possono ricorrere alla propria struttura organizzativa oppure affidare il tracciamento dei contatti classico a organizzazioni private. Fra i potenziali soggetti aventi diritto di accesso possono rientrare eventualmente anche il medico curante e i suoi assistenti. Il diritto di accesso è sempre limitato alla generazione di un codice in seguito a un'infezione accertata; non vi sono diritti di lettura o di modifica dei dati del sistema TP.

Il *capoverso 2* prescrive che le persone aventi diritto di accesso si registrino tramite il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell'Amministrazione federale per le applicazioni di rete (sistema eIAM, per il quale è necessaria un'identità elettronica).

Ai sensi del *capoverso 3* l'UFSP concede e amministra i diritti di accesso. Può autorizzare i medici cantonali, il medico in capo dell'esercito o singoli loro assistenti a concedere i diritti di accesso ad assistenti. Si noti a tal proposito che, in virtù dell'articolo 10 capoverso 2, l'UFSP può conferire anche a terzi la concessione dei diritti di accesso.

#### **Articolo 10 Prestazioni di terzi**

Il *capoverso 1* consente all'UFSP, che gestisce il sistema, di incaricare terzi di mettere a disposizione delle app SwissCovid mediante procedura di richiamo l'elenco dei dati necessari per le informazioni. Concretamente l'UFSP (oppure per suo conto l'UFIT) utilizza al momento Amazon Web Services per distribuire l'elenco con le chiavi private attraverso la relativa Content Delivery Network (CDN). L'utilizzo di questo servizio è necessario perché i (potenzialmente milioni di) app SwissCovid richiedono aggiornamenti di tale elenco ad elevata frequenza, con la conseguente necessità di evadere un gran numero di richiami. Nemmeno i terzi incaricati possono attribuire ad alcuna persona le chiavi private anonime di persone infette registrate nell'elenco.

L'UFSP può inoltre, secondo il *capoverso 2*, incaricare opportune organizzazioni private o pubbliche di concedere (e quindi anche amministrare) i diritti di accesso al sistema di gestione dei codici. Gli eventuali terzi incaricati devono garantire un controllo affidabile e giuridicamente corretto delle autorizzazioni degli specialisti.

Il *capoverso 3* prevede che tali terzi incaricati debbano impegnarsi contrattualmente a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 60a LEp e della presente ordinanza. A tal fine l'UFSP (o eventualmente per suo conto l'UFIT) deve stipulare i relativi contratti e controllare il rispetto di suddette prescrizioni. La disposizione chiarisce inoltre che è eccettuato il disciplinamento riguardante il codice sorgente di cui all'articolo 60a capoverso 5 lettera e LEp. Il legislatore ha quindi varato questa prescrizione, secondo cui il codice sorgente di tutti i componenti del sistema TP è pubblico, con la consapevolezza che la distribuzione dell'elenco con le chiavi private avviene mediante il CDN di Amazon Web Services e che a tal riguardo il codice sorgente non è pubblico.

#### **Articolo 11 Registro degli accessi**

Il *capoverso 1* disciplina le prescrizioni applicabili alla memorizzazione e all'analisi di dati di log. Per garantire la sicurezza dei dati, gli accessi degli specialisti autorizzati alla generazione del codice di attivazione vengono quindi salvati in un registro. Per garantire la sicurezza dell'infrastruttura elettronica, inoltre, quando si utilizza il sistema GP, all'ingresso del traffico dati nella rete della Confederazione vengono salvati in un registro i dati marginali a tali dati di comunicazione. Per evitare analisi riferite a singole persone, nella trasmissione dei dati di un partecipante infetto viene generato un traffico dati

supplementare. Le autorità federali non hanno modo di attribuire un'infezione a una determinata persona, a un determinato telefono cellulare o a una determinata app SwissCovid. Alla memorizzazione e analisi dei registri in questione si applicano gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e l'ordinanza del 22 febbraio 2012 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione (RS 172.010.442). Vengono inoltre creati anche i log degli accessi all'elenco di cui all'articolo 10 capoverso 1 (cioè nel CDN di Amazon Web Services). Il terzo attualmente incaricato, Amazon Web Services, è tenuto contrattualmente a salvarli nella regione «UE (Francoforte)» e a non utilizzarli personalmente. L'UFIT dispone di un accesso a questi dati di log. Le disposizioni citate si considerano applicabili anche alla memorizzazione e all'analisi di tali registri da parte dell'UFIT.

Il *capoverso 2* chiarisce poi che il sistema TP, oltre a questi registri e alla registrazione delle prossimità, non tiene registri delle attività del front end del sistema di gestione dei codici e delle app SwissCovid.

#### **Articolo 12            Comunicazione per scopi statistici**

L'UFSP mette periodicamente a disposizione dell'Ufficio federale di statistica (UST) per analisi statistiche (cfr. art. 60a cpv. 2 primo periodo LEp) la raccolta dei dati aggiornati presenti nei due back end. Questi dati vengono messi a disposizione dell'UST in forma completamente anonimizzata per consentire analisi statistiche rudimentali (in particolare numero di codici di attivazione generati dagli specialisti autorizzati e numero di codici di attivazione inseriti dai partecipanti nell'app SwissCovid). A tal proposito giova ricordare che anche l'UST è tenuto, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 5, a distruggere tali dati entro le rispettive scadenze di cui all'articolo 13. È pertanto esclusa la possibilità di conservare per scopi statistici i dati più a lungo di quanto necessario per l'informazione secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera e (cfr. art. 60a cpv. 5 lett. d LEp).

#### **Articolo 13            Distruzione dei dati**

I dati trattati col sistema TP devono essere distrutti non appena non sono più necessari per l'informazione dei partecipanti (art. 60a cpv. 5 lett. d LEp). Questo comporta momenti diversi per la distruzione:

- *Cpv. 1:* i dati di prossimità, pertinenti soltanto per il periodo di un possibile contagio, vengono cancellati continuamente dopo 14 giorni.
- *Cpv. 2:* il codice di attivazione viene cancellato 24 ore dopo la creazione da parte dello specialista medico, a prescindere dal fatto che sia stato utilizzato o meno.
- *Cpv. 3:* i dati dei registri di terzi incaricati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 sono distrutti 7 giorni dopo la loro registrazione.
- *Cpv. 4:* per il resto, la distruzione dei dati dei registri è retta dall'articolo 4 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 22 febbraio 2012 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione (RS 172.010.442).

In virtù del *capoverso 5* anche i dati messi a disposizione dell'UST per analisi statistiche devono essere distrutti secondo suddette prescrizioni.

#### **Articolo 14            Controllo del codice sorgente**

Per i programmi del sistema TP leggibili dalle macchine si deve dimostrare che sono stati generati dal codice sorgente pubblico (art. 60a cpv. 5 lett. e LEp). In base al *capoverso 1* l'UFSP pubblica i dati necessari per controllare se i programmi leggibili dalle macchine di tutti i componenti del sistema TP sono stati generati dal codice sorgente pubblico. La dimostrazione del caso viene fornita in prima linea da interessati esperti a livello tecnico che sulla scorta dei dati pubblicati dall'UFSP possono verificare approfonditamente se i programmi leggibili dalle macchine sono stati effettivamente generati con il codice sorgente pubblicato.

Secondo il *capoverso 2* l'UFSP effettua la relativa verifica anche autonomamente. Tale requisito per l'UFSP, che gestisce il sistema, si evince già dall'obbligo di pubblicare il codice sorgente (art. 60a cpv. 5 lett. 5 primo periodo LEp).

In questo contesto si noti che i codici sorgente non sono pubblici per le funzioni dei sistemi operativi usate tramite l'interfaccia (art. 5 cpv. 3) e per i terzi incaricati secondo l'articolo 10 capoverso 3.

### **Articolo 15 Disattivazione dell'app SwissCovid e rapporto**

Al momento dell'abrogazione dell'ordinanza o della cessazione del sistema, l'UFSP disattiva e disinstalla i componenti del sistema. Spegnendo i due back end vengono disattivate le app SwissCovid. L'UFSP non può tuttavia disinstallare le app SwissCovid dai telefoni cellulari dei partecipanti. Per questo il *capoverso 1* stabilisce che l'UFSP, oltre a disattivare le app, invita anche i partecipanti a disinstallare le app SwissCovid dai propri telefoni cellulari.

Il sistema TP è stato sviluppato in questo modo per la prima volta, per cui la Confederazione si muove in campi inesplorati. Per poter valutare l'adeguatezza di tale sistema e in considerazione di eventuali epidemie analoghe, il *capoverso 2* decreta dunque che l'UFSP faccia rapporto al Consiglio federale entro sei mesi dall'abrogazione della presente ordinanza.

### **Articolo 16 Abrogazione di un altro atto normativo**

Con l'introduzione definitiva del sistema TP si conclude il test pilota, pertanto anche l'ordinanza COVID-19 test pilota di tracciamento di prossimità diventa obsoleta e viene abrogata con l'entrata in vigore della presente ordinanza.

### **Articolo 17 Entrata in vigore e durata di validità**

La modifica urgente della LEp in relazione al coronavirus (sistema di tracciamento di prossimità) adottata il 19 giugno 2020 è valida fino al 30 giugno 2022; successivamente tutte le modifiche ivi contenute decadono. Ai sensi dell'articolo 60a capoverso 8 LEp, il Consiglio federale è direttamente tenuto a sospendere il sistema TP anche prima, se dovesse risultare non più necessario o non sufficientemente efficace. Di conseguenza l'articolo 17 fissa la validità massima dell'ordinanza al 30 giugno 2022.

In considerazione dell'articolo 60a capoverso 8 LEp, il Consiglio federale deve pertanto accertarsi continuamente che l'esercizio del sistema TP sia necessario e sufficientemente efficace. Qualora così non fosse, dovrà disporre la sospensione (mediante modifica o abrogazione della presente ordinanza). A tale proposito va evidenziato che l'UFSP, che gestisce il sistema, è al contempo responsabile di presentare le necessarie richieste al DFI all'attenzione del Consiglio federale (art. 9 cpv. 3 lett. a n. 1 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno; RS 172.212.1).